



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

COORDINATORE DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO E RHO

Letto l'art.1 D.L. 8 marzo 2020 n.11 pubblicato sulla Gazzetta speciale di pari data ed oggi in vigore ex art. 6 in relazione all'art. 1 comma 1;

rilevato che è stato disposto sino al 22 marzo 2020 il rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (contestualmente la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto), salvo che per i procedimenti indicati all'art. 2, comma 2, lettera g) del predetto Decreto legge e specificatamente:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

- b) *udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- c) *udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;*
- d) *udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;*

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;

rilevato, altresì, che l'art. 2 prevede che i Capi degli Uffici – previa interlocuzione con le Autorità ivi indicate – provvedano all'emanazione di misure che disciplinano l'attività giudiziaria dal 23 marzo e sino al 31 maggio 2020 per assicurare le finalità di contrasto all'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

considerato che deve, quindi, provvedersi in via d'urgenza all'adozione delle prime misure indispensabili, anche per la comunicazione a tutti i soggetti interessati, così provvede:

sono rinviate d'ufficio tutte le udienze fissate sino al 22 marzo dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale ordinario di Milano, il Giudice di Pace di Milano e il Giudice di pace di Rho, con le eccezioni indicate nell'art.2, comma 2, lettera g del D.L. n. 11/2020 e sopra indicate;

si riserva di adottare provvedimento di regolamentazione dell'attività giudiziaria per il periodo successivo sino al 31 maggio 2020, secondo quanto previsto dall'art. 2 D.L. cit. Evidenzia che, per quanto concerne il Giudice di Pace l'unica attività di udienza non sottoposta a sospensione d'ufficio concerne i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affissa nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Dispone che i Dirigenti, in accordo con la Presidenza, provvedano all'adeguamento dei servizi in conformità delle sopra indicate disposizioni e tenuto conto delle contestuali e vigenti disposizioni concernenti il contenimento del Coronavirus.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, ai Dirigenti, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore della Repubblica.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS..

Milano, 9 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi